



Servizi Idrici

Funzionario incaricato
Ing. Monica Filpa
Tel. 0332 311703

24 novembre 2025
Protocollo n. <PEC>

Alla
PROVINCIA DI VARESE
Settore Territorio
Ufficio pianificazione, gestione del territorio,
commercio, VAS e VIA

istituzionale@pec.provincia.va.it

INVIATA TRAMITE PEC

Oggetto: Parere Ufficio d'Ambito verifica assoggettabilità VAS – SUAP - nuovo edificio produttivo, ditta Safel – Comune di Crosio della Valle

Con riferimento alla documentazione depositata relativamente alla verifica di assoggettabilità VAS per il SUAP - nuovo edificio produttivo, ditta Safel del comune di Crosio della Valle, preso atto del parere del gestore del SII Alfa S.r.l. (prot. ATO n. 5147 del 24/11/2025), si fanno presenti le seguenti osservazioni.

Il territorio del comune di Crosio della Valle ricade all'interno dell'agglomerato AG01206401_Daverio, servito dall'impianto DP01206401_Daverio, con potenzialità massima di trattamento di 5.000 AE e 4.084 AE trattati.

L'intervento prevede la costruzione di un nuovo edificio produttivo in ampliamento al compendio produttivo esistente al quale sarà uniti da un copri/scopri anch'esso in progetto. Verranno inoltre sistemate le aree esterne a verde e parcheggio e verrà realizzato un nuovo accesso carraio sul fronte nord della proprietà.

L'intervento proposto costituisce ampliamento del complesso produttivo di via Risorgimento n. 22 attraverso procedura di avvio di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per contestuale variante puntuale all'azzoneamento del PGT vigente da agricolo a industriale/artigianale di completamento.

Si dichiara che l'intervento determinerà un incremento degli addetti di 5 unità, passando così da 10 a 15.

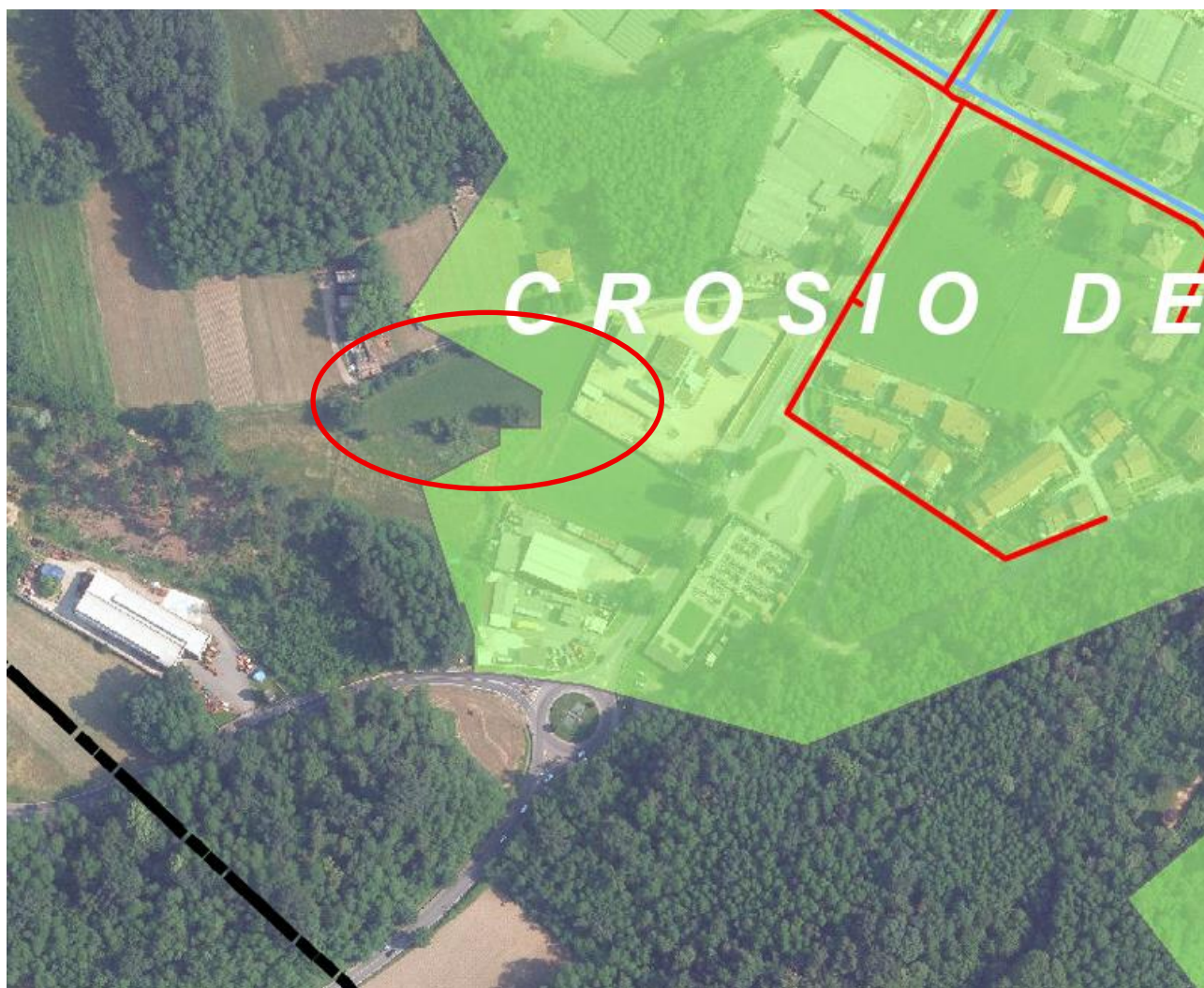
Si dichiara altresì che le acque nere provenienti dal nuovo edificio saranno collegate al pozzetto di ispezione esistente (che raccoglie le acque nere dell'altro edificio) sul fronte nord della proprietà, già collegato alla fognatura comunale a seguito di autorizzazione di Alfa.

Le acque bianche verranno raccolte e convogliate nella rete fognaria in progetto e saranno smaltite in loco attraverso la posa di pozzi perdenti, così come previsto e indicato nella relazione di invarianza idraulica allegata alla documentazione presentata.

L'area risulta essere parzialmente fuori agglomerato.

Il Comune di Crosio della Valle dovrà pertanto condividere con l'Ufficio d'Ambito la richiesta di modifica dell'agglomerato stesso (in termini di perimetrazione).

A tal proposito si evidenzia che qualsiasi modifica degli agglomerati deve essere approvata dal CdA dell'Ufficio d'Ambito di Varese, dalla Conferenza dei Comuni e, in ultima istanza, dal Consiglio Provinciale.



L'area risulta essere parzialmente fuori agglomerato

Non si rilevano particolari criticità relativamente all'aumento dei carichi determinati dall'attuazione della previsione, in quanto il depuratore di Daverio possiede sufficiente capacità residua.

Si rileva altresì che è stata applicata la normativa relativa all'invarianza idraulica

Si riporta il parere del gestore Alfa S.r.l.:

“ A riscontro della convocazione della conferenza per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al Piano di Governo del Territorio tramite procedura SUAP (art. 97 della L.R. n. 12/2005, art. 8 del DPR n. 160/2010), pervenuta in data 13.11.2025 e preso visione del Rapporto Preliminare e della Relazione Tecnica messi a disposizione, si comunica che la società scrivente ha in gestione per il Comune di Crosio della Valle il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.

In questa fase preliminare del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, a cui seguiranno i successivi atti amministrativi di approvazione del progetto per la realizzazione dell'intervento proposto, lo scrivente ufficio non può esprimere uno specifico parere di competenza, ma solo segnalare che non si rilevano in questo momento ed in linea generale, elementi ostativi a riguardo.

Per quanto è possibile comprendere dagli elaborati messi a disposizione, non si evince l'esigenza di servire il nuovo complesso residenziale con l'estensione di nuove reti di acquedotto e fognatura. Si segnala in ogni caso che l'attuazione degli ambiti urbanistici comunque denominati (completamento, rigenerazione, trasformazione, ecc.), in cui è prevista la realizzazione di estensione di reti fognarie bianche o nere in cessione da parte di privati, saranno assoggettati alla procedura prevista dagli articoli 54 comma 2 e 55 del Regolamento del SII.

E' doveroso segnalare inoltre che, per quanto concerne il collegamento dell'immobile al servizio acquedotto per l'uso antincendio, è vietata l'aspirazione diretta dalla rete principale, con la condizione di posizionare a valle del misuratore un impianto di sollevamento adeguato alla richiesta. Tale condizione è imposta dall'art. 23.1 del regolamento del servizio idrico integrato in vigore e potrebbe essere necessaria in casi selezionati anche per l'uso civile. La pressione minima garantita è 15m di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica).

Per quanto riguarda invece l'allacciamento alla pubblica fognatura degli erigendi fabbricati, è possibile fare richiesta attraverso la modulistica reperibile sito del gestore, durante la fase di presentazione/rilascio del titolo idoneo a costruire.

Si sottolinea che la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, è necessario rispettare i contenuti del R.R. 23.11.2017 n. 7 e s.m.i. A tal fine si sottolinea che, ai sensi dell'art. 57 comma 7 del regolamento del SII: *“Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato”.*

Valutazioni più dettagliate sulle necessità peculiari dell'ambito, saranno pertanto eseguite dopo aver effettuato un sopralluogo ed i rilievi necessari durante le successive fasi di attuazione del progetto.”

Come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si fa inoltre presente l'art 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: *“Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani*

non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato.”

Si rammenta, infine, che tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi, come normato dall'art. 58 bis della L.R. n. 4 del 15.03.2016, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica (R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019).

Valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito;
- qualora ve ne fosse presenza, per gli scarichi industriali e di prima pioggia dovrà essere attivata la relativa procedura autorizzativa (AIA, AUA, ex art 208 d.lgs 152/2006, ex art 124 d.lgs 152/2006...);
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica R.R. n.7/2017 aggiornato con R.R. n.8/2019.

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente